

N. R.G. 48566/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **48566/2025** promossa da:

Parte_1 (c. f. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

Controparte_1 (c. f. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. CACCAVELLA ELISABETTA, domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore

- parte convenuta -

Parole chiave: impugnazione lodo irrituale, nullità, arbitratore.

Conclusioni di parte attrice

Voglia il TRIBUNALE DI MILANO, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in riforma del lodo arbitrale ex art. 808 ter c.p.c. disporre

IN VIA PRINCIPALE

Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione per le ragioni tutte dedotte in giudizio

MOTIVO N. 1

Invalidità del lodo emesso ex art. 808 ter cpc per vizio di forma trattandosi di questione dedotta all'arbitratore ex art. 1349 c.c. in violazione dell'art. 808 TER CPC

MOTIVO N. 2

Invalidità del lodo emesso ex art. 808 ter cpc n. 4 e 1349 c.c

MOTIVO N. 3

Invalidità del lodo nel merito risultando nullo il contratto concluso fra CP_1 e Pt_1 ed errata la ricostruzione operata anche in spregio al quesito formulato

NEL MERITO

Conseguentemente ed in ogni caso accertare e dichiarare la nullità del contratto di factoring fra CP_1 E Pt_1 ed in caso di dichiarazione di nullità del contratto sottoscritto fra CP_1 e Pt_1 accertare e dichiarare quanto corrisposto da Pt_1 quanto la stessa fosse tenuta alla restituzione a favore di CP_1 al netto degli interessi

IN VIA SUBORDINATA

In caso in cui il contratto fosse ritenuto valido dichiarare tenuta Pt_1 a corrispondere la minor somma di euro 26.686,51 per le ragioni indicate in atti

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge oltre al rimborso forfettario delle spese vive

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che venga disposta C.T.U. contabile in ordine alla ricostruzione del rapporto dare/avere sulla scorta della nullità del contratto di factoring e conseguentemente si chiede che il C.T.U. ricostruito il rapporto CP_2 deduce quanto ricevuto e quanto restituito al netto degli interessi

In ogni caso si chiede che venga valutata la corretta ricostruzione della dott.ssa [...]
Per_1

Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

- a) Vero che conferma che Pt_1 ha sottoscritto il contratto di factoring e relative condizioni generali con la società CP_1 che le viene rammostrato (vedi doc.n. 7)
- b) Vero che CP_1 ha richiesto il pagamento della somma di euro 278.200,13 con lettera del 20 giugno 2022 a mezzo avv. DONNINI (vedi doc. n. 8)
- c) Vero che Pt_1 rispondeva dichiarando che nulla fosse dovuto con lettera del 22 giugno 2022 a mezzo avv. ZICCARDI (vedi doc. n. 9)

d) Vero che **CP_1** ha riconosciuto che il saldo fosse pari a “0” con comunicazione del 31.10.2019 (vedi doc. n. 10)

e) Vero che conferma la ricostruzione contabile di **Pt_1** rivendicando un credito di euro 122.903,18 (vedi doc. n. 11)

f) Vero che fra **Pt_1** e **CP_1** nasceva un contenzioso circa la ricostruzione delle posizioni contabili coinvolgendo sia il rapporto con **CP_3** sia il rapporto con **CP_4**

A testi: **Tes_1** presso **Pt_1** in Fidenza; **Testimone_2** dott. **Controparte_5** in Fidenza

Si chiede che venga disposta C.T.U. contabile in ordine alla ricostruzione del rapporto dare/avere sulla scorta della nullità del contratto di factoring e conseguentemente si chiede che il C.T.U. ricostruito il rapporto **CP_2** deduce quanto ricevuto e quanto restituito al netto degli interessi

In ogni caso si chiede che venga acquisito l'intero fascicolo inerente la procedura di arbitraggio e valutata la corretta ricostruzione contabile operata dalla dott.ssa **Persona_1**

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria di rito e di merito, anche in relazione alle eccezioni di nullità, inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione avversario, così giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare l'opposizione / impugnazione avversaria, in quanto inammissibile e comunque interamente infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 16824/2025 del 7 novembre 2025 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29662/2025);

- in ogni caso, confermare l'esistenza del credito di **CP_1** nella misura di cui all'importo ingiunto e per l'effetto condannare **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare e/o comunque a restituire, anche ai sensi dell'articolo 2033 c.c., a **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 278.200,13, oltre agli interessi legali a decorrere dal 2 ottobre 2019 e, ai sensi dell'articolo 1284, quarto comma, c.c., agli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, o nella diversa - maggiore o minore - misura che dovesse essere accertata in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- in caso di rimessione della causa in istruttoria, respingere ogni istanza istruttoria avversaria, ivi compresa la consulenza tecnica contabile, siccome inammissibile e comunque superflua per le ragioni esposte in atti.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge e condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e/o 3

c.p.c. nell'importo che sarà ritenuto di giustizia e da calcolarsi in via equitativa, per le ragioni esposte in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Oggetto

Oggetto di causa è un credito di euro 278.200,13, oltre interessi legali, vantato da **Controparte_6** [...] nei confronti di **Parte_1** in forza della determinazione assunta in data 18/7/2025 dalla dott.ssa **Per_1** (v. doc. B7 conv.).

A seguito della cessazione del contratto di *factoring* stipulato tra le parti in data 22/11/2017, **CP_1** ha vantato un credito di euro 278.200,13 derivante da un errore contabile relativo alla cessione dei crediti nei confronti di **CP_3**. Per dirimere la controversia le parti hanno stipulato una convenzione di negoziazione assistita (v. doc. 2 att.), che ha avuto esito negativo. Il punto VII della convenzione prevede per l'ipotesi di mancato accordo che

In tale caso, la Parte più diligente potrà deferire i punti sui quali non sia stato possibile raggiungere un accordo e che restino quindi controversi alla determinazione di un esperto contabile con funzioni di arbitratore/perito contrattuale ex art. 1349 c.c. (e senza rimessione al suo mero arbitrio), nominato di comune accordo o, in difetto di accordo entro e non oltre 20 giorni dall'invito di una Parte all'altra, dal Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano su istanza di Parte.

In forza di tale previsione, **CP_1** ha chiesto la nomina dell'arbitratore, che è stato designato nella persona della dott.ssa **Per_1**, la quale ha reso la determinazione sopra indicata.

Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 16824/2025, qui opposto.

Il titolo posto a fondamento della pretesa azionata in giudizio è, dunque, la determinazione dell'arbitratore, non un contratto bancario, e quindi la controversia non è soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod.

2. Lodo

Parte attrice ha correttamente qualificato la determinazione della dott.ssa **Per_1** come lodo irrituale. Tale natura emerge chiaramente dall'esame della determinazione. Non solo sotto il profilo formale essa è intitolata "Lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.", ma il contenuto dell'atto descrive un'attività di tipo prettamente decisoria. Infatti, le parti hanno nominato loro consulenti, la dott.ssa **Per_1** ha svolto più riunioni cui hanno partecipato sia i consulenti che i

difensori, ha acquisito documentazione contabile da entrambe le parti, documentazione che è stata esaminata in contraddittorio con le parti, le quali hanno anche depositato proprie relazioni. Al termine la dott.ssa **Per_1** ha ritenuto la domanda di Comfactor “Fondata e provata dalla documentazione prodotta.” E’ evidente quindi che l’attività svolta non è stata quella di determinare quale sia l’oggetto della prestazione di un contratto, ai sensi dell’art. 1349 c.c., ma una attività di valutazione delle prove e di decisione, il che qualifica la determinazione della dott.ssa **Per_1** come un lodo reso a definizione di un arbitrato irrituale.

3. Nullità

Parte attrice ha quindi eccepito la nullità del lodo, perché il mandato delle parti aveva ad oggetto solo un incarico di arbitraggio ex art. 1349 c.c.

L’eccezione è infondata.

E’ vero che nella clausola VII, sopra riportata, le parti hanno previsto di ricorrere in caso di mancato accordo ad un “arbitratore/perito contrattuale ex art. 1349 c.c.”. Tuttavia, il giudice non è vincolato alle qualificazioni giuridiche offerte dalle parti e deve operare la corretta qualificazione degli istituti sulla base di tutti gli elementi di valutazione a disposizione. Sotto questo profilo, è rilevante che le parti abbiano definito la materia da deferire al terzo come quella relativa ai punti controversi del loro rapporto, “sui quali non sia stato possibile raggiungere un accordo”. Tale attività esula dalla determinazione dell’oggetto della prestazione di un contratto, come previsto dall’art. 1349 c.c.; il riferimento alla natura controversa della questione devoluta e al mancato raggiungimento di un accordo designa l’attività demandata al terzo come finalizzata a sciogliere la controversia e quindi ad assumere una decisione, sulla base della valutazione delle rispettive posizioni, che non avevano consentito l’accordo. In sostanza, quindi, le parti hanno effettivamente demandato la soluzione della loro controversia alla decisione di un arbitro unico. Inoltre, nel corso del procedimento il terzo si è indubbiamente comportato come un arbitro, dal momento che ha acquisito documenti contabili, sui quali ha provocato il contraddittorio, ha acquisito le relazioni delle parti ed ha proceduto a valutare la rilevanza delle prove. Nessuna parte ha avanzato contestazioni circa lo svolgimento del procedimento e ciò costituisce un importante criterio interpretativo della volontà delle parti a proposito della esecuzione della clausola VII, a norma dell’art. 1362 c.c., in base al quale per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

In conclusione, si deve ritenere che le parti abbiano effettivamente devoluto la loro controversia ad un arbitro irrituale, di modo che tutte le eccezioni di nullità del lodo svolte da parte attrice per un presunto difetto di un mandato di arbitrato e per la carenza di potere decisorio sono infondate.

4. Merito

Il lodo irrituale può essere annullato solo ricorrendo i tassativi motivi previsti dall'art. 808-ter c.p.c.; esso, pertanto, non può essere impugnato per motivi di merito, di modo che resta preclusa la difesa svolta da parte attrice sub motivo 3, nel quale è stata dedotta la nullità del contratto di *factoring* e l'erroneità della ricostruzione contabile operata dall'arbitro.

5. Compensazione

Parte attrice ha dedotto che il rapporto di *factoring* con CP_1 ha avuto ad oggetto non solo la cessione delle fatture emesse nei confronti di CP_3, ma anche di quelle verso CP_4. Per tale posizione, l'attrice ha vantato un credito verso il *factor* di euro 25.264,06 (v. doc. 5 att.). Tale credito non è stato oggetto di specifica contestazione nella prima difesa utile ed è pertanto da ritenersi pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sul punto, infatti, parte convenuta ha dedotto nella comparsa di costituzione:

Non vale inoltre ai fini della revoca del Decreto Ingiuntivo (comunque non richiesta da controparte), neppure il tentativo di Pt_1 di eccepire in compensazione un suo presunto credito, che comunque CP_1 contesta sia nell'an sia nel quantum, essendo questo riferibile alla posizione di CP_4. Tale posizione, come confermato anche dal Perito (pag. 4, doc. 7), è estranea all'oggetto del contendere.

Come si vede, la contestazione dell'opposta è del tutto generica, perché priva di qualsiasi motivazione; irrilevante è anche il richiamo alla relazione del proprio C.T.P. (v. doc. 10 conv.), perché quell'atto non esamina la posizione CP_4. Inoltre, è inconferente il fatto che tale posizione sia estranea all'oggetto del contendere. Il presupposto dell'eccezione di compensazione è proprio che il credito derivi da un altro rapporto rispetto a quello dedotto dalla controparte. Tale circostanza, dunque, non preclude, ma anzi fonda, l'eccezione di compensazione. E' vero, inoltre, che la compensazione richiede la certezza del credito, come evidenziato da parte convenuta, ma ciò può essere acquisito anche in base al meccanismo dell'art. 115 c.p.c. Infine, è influente il fatto che l'eccezione non sia stata formalmente reiterata in sede di conclusioni della parte, se essa è stata svolta nel contesto dell'atto; infatti, il debito di euro 26.686,51, riconosciuto

dall'opponente in via subordinata, deriva proprio dalla compensazione del maggior debito di euro 51.950,57 con la posta a credito di euro 25.264,06 derivante dalla posizione CP_4, come risulta dal prospetto contabile di cui al doc. 5 att.

I capitoli di prova dedotti da parte attrice sono superflui in quanto relativi a circostanze documentali e il cap. f) è generico; anche la c.t.u. risulta superflua, perché non è necessario alcun ricalcolo delle posizioni contabili, già esaminate dall'arbitro.

Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso per un maggiore importo, parte attrice va condannata al pagamento della somma di euro 252.936,08, con accoglimento dell'eccezione di compensazione. Gli interessi legali sono dovuti dalla diffida del 3/5/2022, menzionata nella convenzione di negoziazione assistita, e gli interessi legali di mora dal 6/8/2025, data del deposito del ricorso monitorio.

6. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014 e succ. mod., sulla base della somma riconosciuta.

Non ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocato da parte convenuta, atteso che le difese di parte attrice sono risultate, in parte, fondate.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione di improcedibilità svolta da parte attrice;
- 2) accoglie l'eccezione di compensazione;
- 3) rigetta le altre eccezioni e domande di parte attrice;
- 4) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 16824/2026;
- 5) condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta la somma di euro 252.936,08 oltre interessi legali come in motivazione;
- 6) condanna, altresì, parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi

imponibili.

Milano, 23 luglio 2026

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani